



ordina

alla forza pubblica competente per territorio, che individua **nell'Arma dei Carabinieri, comando stazione di Sovicille**, di prestare ausilio al custode giudiziario, IVG per il tribunale di Siena, per tutto il tempo necessario alla liberazione da cose e persone dei beni immobili oggetto del presente ordine di liberazione.

\*\*\*

Il giudice dispone che il custode giudiziario:

- entro **trenta** giorni dal deposito del presente ordine effettui ricognizione degli immobili pignorati, verificando se lo stato di occupazione risulti mutato rispetto a quello risultante allo stato degli atti (relazione di stima o relazioni successive del custode stesso);
- qualora gli immobili allo stato degli atti risultassero liberi da persone ne acquisisca immediatamente la detenzione, sostituendo le serrature delle porte di accesso, con l'ausilio del fabbro;
- qualora gli immobili allo stato degli atti risultassero occupati dal debitore esecutato o da terzi, intimi loro a verbale il rilascio e l'asporto di tutti i beni mobili entro un termine non inferiore a **trenta** giorni, indicando altresì gli ausiliari necessari;
- qualora gli immobili allo stato degli atti risultassero occupati da terzi, entro **quindici** giorni dalla data dell'accesso (anche se negativo), avvii a notificazione nei confronti degli stessi copia autentica del presente ordine di liberazione e del verbale di primo accesso;
- ogni qualvolta necessitasse di avvalersi di ausiliari *ex art. 68 c.p.c.*, il cui impiego fosse suscettibile di comportare una spesa, ne richieda preventiva autorizzazione a questo giudice, ad eccezione di quanto sin da ora autorizzato nel periodo *infra*;
- è autorizzato sin d'ora ad avvalersi dell'ausilio del fabbro e del trasportatore, del medico legale e dei servizi sociali; a tale proposito il giudice

onera

il professionista delegato di anticipare il pagamento delle fatture che gli verranno trasmesse, anche per le vie brevi, dagli ausiliari del custode;

- qualora gli occupanti non rilasciassero gli immobili chieda ausilio alla forza pubblica con preavviso minimo di **quindici** giorni, indicando data, ora e luogo delle operazioni nonché le informazioni previste nel Prot. N. 12B.1.3/5243/2017 reso dal Prefetto di Siena;
- comunichi agli occupanti (con identico preavviso, anche per le vie brevi) data e ora della liberazione forzata con avviso che nessun ulteriore rinvio potrà venire loro concesso, dallo stesso custode o dal giudice;



- qualora rilevasse che gli occupanti per motivi economici, familiari o di salute necessitano di assistenza, chieda ausilio (per iscritto e con preavviso di quindici giorni) anche ai servizi sociali, ed occorrendo, anche al medico legale e/o al servizio veterinario;
- nella richiesta di ausilio indichi luogo, data ed ora della liberazione, invitando i servizi sociali a presenziare, adottando le misure ritenute necessarie od opportune, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 403 c.c. (intervento della pubblica autorità a favore dei minori);
- qualora in sede di primo accesso di liberazione rinvenisse beni mobili o beni mobili registrati che non debbono essergli consegnati ne intimerà l'asporto ai presenti (od ai diversi proprietari risultanti dai pubblici registri), assegnando loro un termine non inferiore a **trenta** giorni;
- dia atto a verbale della ridetta intimazione la quale dovrà contenere, altresì, l'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato asporto dei beni entro il termine assegnato, i medesimi dovranno intendersi relitti e che se ne procederà a smaltimento o distruzione;
- in caso di assenza del soggetto intimato avvierà il verbale alla notificazione:
  - a) al debitore esecutato, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata *ex art. 492, co. 2, c.p.c.* o, in difetto, presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari, oppure
  - b) al terzo, nelle forme ordinarie *ex artt. 137 ss. c.p.c.*;
- decorso il termine assegnato senza che il soggetto intimato abbia provveduto all'asporto nei tempi indicatigli, proceda a smaltimento o distruzione di beni e documenti, previa ripresa fotografica;
- effettui ripresa fotografica dei beni mobili relitti anche in sede di primo accesso di liberazione, qualora egli fosse acceduto forzosamente agli immobili, risultando già i medesimi liberi da persone e, ciò nonostante, ne avesse constatata la presenza sul sedime pignorato;
- soltanto se taluni beni mobili rivestissero - ad avviso insindacabile del custode - un valore economico significativo, provvederà alla vendita dei medesimi in pubblica gara ed unico esperimento ad offerta libera, autorizzandosi sin d'ora la pubblicità della medesima;
- qualora, all'esito dell'unico esperimento, i ridetti mobili rimanessero invenduti, il custode avvierà senza ritardo i medesimi a smaltimento o distruzione, con spese a carico della procedura.

\*\*\*

Si notifici il presente provvedimento, a cura della cancelleria, alla società esecutata ed all'Arma dei Carabinieri, comando stazione di Sovicille (PEC: tsi25296@pec.carabinieri.it.)

Si comunichi alle parti, al custode giudiziario ed al professionista delegato.

Siena, 22/05/2024

Il giudice delle esecuzioni immobiliari

Dott. Flavio Mennella



